



Set Informativo

Bene Casa Mutuo

Contratto di Assicurazione per l'assicurazione del fabbricato e della responsabilità civile della proprietà dell'immobile

Il presente documento contiene:

Documento Informativo Precontrattuale (DIP)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario dei Termini

Mod. CAMU_CGA_2503 Edizione 03/2025

Gruppo Assicurativo Bene

Polizza Casa – Mutuo

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

Prodotto: “Casa – Mutuo”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il fabbricato per i danni da Incendio ed altri danni al bene e Responsabilità Civile.



Che cosa è assicurato?

Sezione Incendio

- ✓ Danni materiali e diretti da incendio, fulmine e scoppio, caduta aerei, urto veicoli stradali, spese di demolizione e sgombero delle macerie, guasti causati dalla pubblica autorità, rovina ascensori e montacarichi, fumo gas e vapori.

Sezione Responsabilità Civile

- ✓ Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualifica di proprietario di immobile. (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

Sezione Incendio

- * Dolo dell'Assicurato o Contraente.
- * Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare.
- * Danni da eventi naturali in genere, terremoto, eruzione vulcanica, franamento e cedimento/smottamento del terreno, valanghe e slavine, inondazione, alluvioni, allagamenti, maremoto.
- * Danni derivanti da atti vandalici o dolosi, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio
- * Danni derivanti o connessi a reazioni nucleari, radiazioni o contaminazione radioattiva.
- * Danni da interruzione di attività.
- * Danni da furto, rapina, estorsione, saccheggio.
- * Danni da usura, deterioramento, carenza di manutenzione.
- * Danni da inquinamento e contaminazione dell'aria, acqua, suolo.
- * Danni ad alberi, fiori, giardini, parchi.

Sezione Responsabilità Civile

- * Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare, invasione, confisca o serrata.
- * Danni non materiali e/o perdite patrimoniali.
- * Danni da produzione o detenzione di sostanze radioattive e di esplosivi.
- * Danni da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica.
- * Danni derivanti da asbesto/amianto.
- * Danni determinati dall'uso di veicoli a motore.
- * Danni da inquinamento e contaminazione in genere.
- * Danni a cose detenute dall'assicurato.
- * Danni da furto.
- * Multe, ammende o penali.



Ci sono limiti di copertura?

- ! alcune garanzie prevedono dei limiti di indennizzo/risarcimento.
- ! Il contratto prevede una franchigia frontale e le singole garanzie opzionali possono prevedere scoperti e limiti di indennizzo/risarcimento

Per l'elenco completo vedi l'allegato

Assicurazione Casa Mutuo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

Prodotto "Bene Casa Mutuo"



Data di realizzazione 01/03/2025

Il presente documento pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano; tel. 02.892.973; sito internet: www.bene.it; e-mail: info@bene.it; PEC: beneassicurazioni@legalmail.it; impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180

Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054.

Il patrimonio netto, rilevabile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ammonta a 60,4 milioni di euro, di cui 25,2 milioni di euro relativi al capitale sociale e 35,2 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 21,9 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 9,8 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 46,4 milioni di euro e a 43,1 milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è, quindi, pari a 212,3%.

Informazioni di dettaglio sono reperibili all'interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia www.bene.it/solvency.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Capitolo 1 Incendio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni

Capitolo 2 Responsabilità Civile

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni

Opzioni con riduzione del premio

Franchigia: E' prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza relativamente ai Capitoli Incendio e Responsabilità Civile, applicando una franchigia frontale superiore a quella base prevista contrattualmente.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Non previste



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi (in aggiunta a quanto previsto sul DIP)

Sezione Incendio	L'assicurazione non comprende i danni: 1. conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente; 2. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge. In caso di occupazione non militare che si protragga oltre 5 giorni consecutivi Bene risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio; 3. causati da terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; 4. di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; 5. indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati; 6. da furto, anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, saccheggio, guasti cagionati dai ladri a impianti e/o suppellettili fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto, salvo gli atti vandalici commessi dall'autore dei predetti eventi; da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, mancanza o perdita di qualsiasi tipo delle cose assicurate; 7. causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco; da danneggiamenti accidentali, fatta eccezione che per i cristalli, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto o un mancato/cattivo funzionamento del bene stesso; 8. dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione; da manomissione o uso improprio dei beni; da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, nonché i danni di natura estetica e da imbrattamento conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti, sabotaggio, terrorismo, atti vandalici e dolosi di terzi; 9. da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di energia elettrica; 10. di fenomeno elettrico; 11. causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri; 12. da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all'Assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o il fornitore; 13. causati da atti dolosi e dolosi, di terrorismo, sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse 14. da eventi atmosferici e naturali in genere; 15. da inquinamento e contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo; da polvere e da smog; 16. ad alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; 17. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici; danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber; 18. danni subiti da lastre in fibrocemento, cemento-amianto; 19. danni derivanti da crollo e collasso strutturale: - a fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, collaudo, fabbricati sottoposti ad interventi di ampliamento, fabbricati caratterizzati da operazioni di sottomurazione/sopraelevazione/demolizione in corso d'opera; - conseguenti a errori di progettazione o costruzione; - verificatisi in occasione/conseguenze degli eventi esclusi all'art.1.2 punto 3
Sezione Responsabilità Civile	L'assicurazione non comprende i danni: - verificatisi in occasione di requisizione, nazionalizzazione e rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. - derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti; - di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto - i rischi soggetti all'Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati; - da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l'ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere;

	- derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere; - derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini nonché di attività di volontariato di natura medica-infermieristica; - da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; - da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti; - derivanti dall'esercizio della caccia; - da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti; - connessi con l'utilizzo di internet; - da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale; - derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
--	---



Ci sono limiti di copertura?

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somme superiori a quelle indicate in polizza.
Esiste una franchigia frontale, a scelta dell'Assicurato, al di sotto della quale il sinistro non è indennizzabile/risarcibile



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto CASA Mutuo è destinato a chi vuole tutelare il fabbricato adibito a civile abitazione soggetto a mutuo



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: 24% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata a: Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, Servizio Reclami, Via Valtorta 48, 20127 Milano • tramite mail all'indirizzo: reclami@bene.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è: Ufficio Gestione Reclami. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di un Intermediario, suoi collaboratori e dipendenti.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione	Mediazione obbligatoria: l'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non Previsti
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	La tassazione fiscale delle prestazioni assicurative è quella prevista dalla normativa in vigore, e in particolare è applicata la seguente aliquota fiscale: - 22,25% per le garanzie del Capitolo 1) Incendio – 2) responsabilità Civile;

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Bene Casa Mutuo

Contratto di Assicurazione per l'assicurazione del fabbricato e della responsabilità civile della proprietà dell'immobile

Condizioni di Assicurazione comprehensive di Glossario dei termini

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprehensive di Glossario devono essere consegnate al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP Aggiuntivo. Redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico "Contratti Semplici e Chiari".

Mod. CAMU_CGA_2503 Edizione 03/2025

Gruppo Assicurativo Bene

RIFERIMENTI UTILI

(numeri e indirizzi per ogni esigenza)

AREA SELF CLIENTI

Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall'home page www.bene.it, all'area clienti a lei riservata.

INTERMEDIARIO

Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia.

Trova tutti i riferimenti nel contratto di polizza.

ASSISTENZA CLIENTI

Telefono **+39 02 814.800.70**
Orari **Lun-Ven: dalle 9 alle 18**
Mail **clienti @bene.it**

SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni)

Numero verde **+39 02/814.800.71**
Orari **Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18**
Mail **sinistri@bene.it**
Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni Società Benefit – Ufficio Sinistri – Via dei Valtorta 48, 20127 Milano**

SERVIZIO RECLAMI

Mail **reclami@bene.it**
Posta Ordinaria **Bene Assicurazioni Società Benefit – Servizio Reclami – Via dei Valtorta 48, 20127 Milano**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Via del Quirinale, 21 00187 Roma - Tel.: 06 421331 - Fax: 06 42133 745 - 06 421333

GLOSSARIO	1 di 4
------------------------	---------------

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	1 di 16
--	----------------

NORME COMUNI A TUTTI I CAPITOLI DI POLIZZA	1 di 16
Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio.....	1 di 16
Art. 2 – Decorrenza della garanzia	1 di 16
Art. 3 – Pagamento del Premio	1 di 16
Art. 4 – Altre assicurazioni.....	1 di 16
Art. 5 – Forma delle comunicazioni	2 di 16
Art. 6 – Modifiche dell'assicurazione.....	2 di 16
Art. 7 – Aggravamento o diminuzione del rischio.....	2 di 16
Art. 8 – Recesso in caso di Sinistro	2 di 16
Art. 9 – Durata e Proroga dell'Assicurazione/Termini di disdetta.....	2 di 16
Art. 10 – Adeguamento del Premio.....	3 di 16
Art. 11 – Assicurazione per conto altrui.....	3 di 16
Art. 12 – Franchigia frontale.....	3 di 16
Art. 13 – Foro competente.....	3 di 16
Art. 14 – Oneri fiscali	3 di 16
Art. 15 – Rinvio alle norme di legge.....	3 di 16
Art. 16 – Mediazione obbligatoria	3 di 16
Art. 17 – Contratti a distanza – diritto di recesso	4 di 16
Art. 18 – Variazione del Mutuo o del Mutuatario.....	4 di 16
Art. 19 – Estinzione anticipata del Mutuo.....	4 di 16

CAPITOLO 1 – INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI DIRETTI.....	6 di 16
BENI ASSICURABILI	6 di 16
COME ASSICURIAMO	6 di 16
COSA ASSICURIAMO.....	6 di 16
Art 1.1 – Garanzia Base.....	6 di 16
ESTENSIONI DI GARANZIA	7 di 16
COSA NON ASSICURIAMO.....	7 di 16
Art. 1.2 – Esclusioni	7 di 16
LIMITI DI COPERTURA.....	8 di 16

CAPITOLO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE	9 di 16
CHI ASSICURIAMO	9 di 16
COME ASSICURIAMO E DOVE	9 di 16
COSA ASSICURIAMO.....	9 di 16
Art 2.1 – Responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato.....	9 di 16

ESTENSIONI DI GARANZIA	10 di 16
COSA NON ASSICURIAMO	10 di 16
Art. 2.2 – Esclusioni.....	10 di 16
LIMITI DI COPERTURA.....	11 di 16
Art. 2.3 – Persone non considerate terze	11 di 16
CAPITOLO 3 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.....	12 di 16
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	12 di 16
Art. 3.1 – Denuncia del sinistro.....	12 di 16
Art. 3.2 – Obblighi dell’Assicurato e/o del contraente	12 di 16
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 1) INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI	13 di 16
Art. 3.3 – Procedura per la valutazione del danno	13 di 16
Art. 3.4 – Determinazione del danno.....	13 di 16
Art.3.5 – Anticipo indennizzo.....	14 di 16
Art.3.6 – Buona fede.....	14 di 16
Art.3.7 – Rinuncia alla rivalsa	14 di 16
Art.3.8 – Esagerazione dolosa del danno.....	14 di 16
Art.3.9 – Pagamento dell’indennizzo.....	14 di 16
Art.3.10 – Servizio di emergenza.....	15 di 16
IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 2) RESPONSABILITÀ CIVILE	16 di 16
Art.3.11 – Gestione delle controversie sul danno.....	16 di 16
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI	1 di 7
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE	1 di 5

Ai seguenti termini Bene Assicurazioni ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTI I CAPITOLI

A

Abitazione: I locali destinati a civile abitazione dell'assicurato e a studio privato, se coesistente, comprese le relative pertinenze e le quote di fabbricato di proprietà comune.

Allagamento (Flash flood): allagamento rapido e improvviso nel fabbricato assicurato, causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Annualità assicurativa: il periodo di durata annuale del Contratto.

Appartamento in condominio: porzione di immobile destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente all'interno, ma con accesso comune dall'esterno dell'immobile.

Assicurato: la persona fisica ed il suo nucleo familiare, o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione o contratto: il Contratto di Assicurazione.

B

Bene: l'Impresa di Assicurazione Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit con sede in Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI) Sito internet: www.bene.it.

BenPower: Società di pronto intervento per le limitazioni del danno e la messa in sicurezza dei beni.

C

Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 e sue successive modifiche.

Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e che paga il premio.

Cristalli: tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale e orizzontale,

compresi i lampadari appesi o fissati ai soffitti e alle pareti, esistenti nei locali dell'abitazione costituenti la dimora abituale.

D

Danno liquidabile: il danno determinato in base a tutte le condizioni di polizza, entro la somma assicurata, massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

E

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Estorsione: la costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia secondo quanto disciplinato all'art. 629 del Codice Penale.

Eventi atmosferici naturali: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine e pioggia.

F

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezzerie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici, antincendio, igienici e sanitari, termosifoni e relativi raccordi, impianti elettrici fissi per illuminazione e allarme, impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, tende esterne purché rigidamente fissate all'immobile (escluse quelle scorrevoli su bastoni o rotaie) come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, comprese colonnine di ricarica elettrica per auto e moto ad uso personale, ed esclusa l'area e le pavimentazioni all'aperto. Ai fini della presente definizione, sono considerati "immobile" le recinzioni le cancellate e i cancelli, le dipendenze e pertinenze ancorché separate nonché eventuali quote di proprietà comune.

- **Fabbricato tradizionale:** Il fabbricato deve essere costruito con strutture portanti verticali in cemento armato o muratura, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e altri materiali incombustibili. È tollerato l'utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, coibentazioni, solai, isolamenti esterni a cappotto e armature del tetto. Relativamente alle pareti esterne ed al manto della copertura è tollerata l'esistenza di materiali combustibili purché in misura percentualmente uguale o inferiore al 20% dell'intera estensione delle medesime pareti esterne o manto.
- **Fabbricato bioedilizia:** costruzione edile, realizzata con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica; la struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto almeno REI 60 (o altra equivalente). Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.
- **Fabbricato Chalet:** costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto realizzate prevalentemente in legno ma con la tolleranza

anche di altri materiali combustibili e no. Il tutto costruito con modalità che garantiscano adeguata solidità, robustezza e un utilizzo a fini abitativi. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

Tutti i fabbricati di cui sopra di cui fa parte l'abitazione assicurata devono essere adibiti – nel loro complesso – per almeno il 60% della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici e studi professionali, e non contenere industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, depositi agricoli o di infiammabili, sedi di partiti o associazioni politiche.

Franchigia frontale: la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'indennizzo.

G

Guasto: evento che compromette il regolare funzionamento di un impianto o di altri beni assicurati.

I

Implosione: repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta da Bene in caso di Sinistro.

Inondazioni/Alluvioni: la fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini provocata dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini a seguito di qualsivoglia causa quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o no, poste nelle vicinanze.

Intermediario: Il soggetto che esercita regolarmente l'attività di cui all'art. 106 del Codice delle Assicurazioni.

Istat: Istituto Nazionale di Statistica.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

M

Massimale: la somma entro la quale Bene risponde per ogni sinistro.

Materiali incombustibili: sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

N

Nucleo familiare: l'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, o che in forza di un rapporto personale con l'Assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in Polizza.

P

Partita: insieme di cose, beni o eventi garantiti, assicurati con un'unica somma e che prevede il relativo pagamento di un premio.

Polizza o Contratto: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma che il Contraente deve a Bene a titolo di corrispettivo dell'Assicurazione.

Prima casa: l'abitazione adibita a dimora abituale dell'Assicurato.

Primo Rischio Assoluto: la forma di Assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

R

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

S

Scoperto: l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, e da esso dedotto, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di uno più contenitore/i per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Somma Assicurata: massima esposizione di Bene per Sinistro e per anno assicurativo.

T

Terremoto: il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

V

Valore intero: forma di Assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in polizza e conseguentemente soggetta al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (c.d. regola proporzionale).

Tale regola proporzionale non è operante qualora il valore intero indicato in polizza, maggiorato del 20%, non sia inferiore a quello accertato al momento del Sinistro.

NORME COMUNI A TUTTI I CAPITOLI DI POLIZZA

Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio

Il Contraente/Assicurato devono fornire a Bene, prima della stipula del Contratto, le informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del Rischio. In caso contrario, il Contratto può essere annullato e l'Assicurato può perdere il diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

A esempio:

- A. se l'Assicurato stipula una polizza sottacendo che le caratteristiche costruttive del fabbricato sono difformi da quelle previste nella definizione in caso di sinistro l'Assicurato può perdere totalmente il diritto al pagamento della somma dovuta.

Art. 2 – Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio, o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento effettivo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Ferme le successive scadenze ed il diritto di Bene di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 – Pagamento del Premio

Il Premio o la prima rata di Premio deve essere pagato all'atto della stipula della Polizza; il pagamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Art. 4 – Altre assicurazioni

Se sugli stessi beni e per gli stessi Rischi coesistono più Assicurazioni, il Contraente/Assicurato, come stabilito dall'art. 1910 del Codice Civile, in caso di Sinistro deve avvisare tutti gli assicuratori, richiedendo a ciascuno l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo Contratto considerato autonomamente. Relativamente alle garanzie dei Capitoli 1 "Incendio", se la somma degli Indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, Bene pagherà soltanto la sua quota calcolata autonomamente secondo il proprio contratto. Rimane comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 5 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente/Assicurato sono tenuti nel corso della Polizza, devono essere fatte con lettera raccomandata o tramite P.E.C. (all'indirizzo Beneassicurazioni@legalmail.it) alla Direzione di Bene oppure all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza.

Art. 6 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell'Intermediario – e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente/Assicurato e da Bene.

Art. 7 – Aggravamento o diminuzione del rischio

Il Contraente/Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta a Bene di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l'aggravamento o diminuzione del Rischio stesso.

In caso di mancata comunicazione di tali variazioni, se comportano:

- aggravamento di Rischio: il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile e la polizza può cessare di ogni effetto;
- diminuzione del Rischio: In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, Bene è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 8 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente/Assicurato – qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) – e Bene hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. od anche mediante P.E.C. (all'indirizzo Beneassicurazioni@legalmail.it). In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, Bene mette a disposizione del Contraente/Assicurato, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei Premi avvenuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 9 – Durata e Proroga dell'Assicurazione/Termini di disdetta

Per i casi nei quali la legge o il Contratto facciano riferimento al “periodo di Assicurazione” esso deve intendersi coincidente ad un'annualità. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un altro anno e così – di volta in volta – per gli anni successivi.

In ogni caso, se nella Polizza è indicato “NO” alla casella “Tacito rinnovo”, quanto sopra previsto non opera e l'Assicurazione si intende cessata alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di naturale scadenza in essa indicata.

Art. 10 – Adeguamento del Premio

Qualora, alla scadenza del Contratto, Bene intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente/Assicurato almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Se il Contraente/Assicurato comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il Contratto si intende risolto alla scadenza. In ogni caso il pagamento del nuovo Premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.

Art. 11 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal Contratto devono essere adempiuti dal Contraente/Assicurato, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile.

Art. 12 – Franchigia frontale

Tutte le garanzie dei Capitoli 1,2,3 "Incendio, "Furto", "Responsabilità Civile" operano, per ogni Sinistro per danni a cose, previa applicazione di una c.d. "Franchigia frontale" indicata sulla Polizza, salvo Franchigia di importo superiore indicata per la singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione della stessa. Qualora sia previsto in Polizza uno Scoperto, l'importo della Franchigia frontale sarà equivalente all'importo minimo dello Scoperto stesso (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell'Assicurato. La Franchigia frontale di cui al presente articolo dopo due anni di vigenza del Contratto senza denuncia di sinistri, per tutte le garanzie assicurate verrà considerata non più efficace. Qualora il contratto in vigore sostituisca, senza soluzione di continuità, un analogo contratto con Bene si terrà conto anche del periodo di validità della polizza sostituita.

Tale agevolazione non trova applicazione per franchigie e scoperti e minimi di scoperto relativi a specifiche garanzie o quando viene esclusa esplicitamente tale condizione.

In caso di denuncia di sinistro la franchigia frontale in vigore verrà ripristinata e il periodo dei due anni decorrerà dall'anno assicurativo successivo anche se il pagamento avverrà in tale annualità

Art. 13 – Foro competente

Il Foro competente è quello determinabile ai sensi e per l'effetto delle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 14 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano applicabili al Contratto.

Art. 16 – Mediazione obbligatoria

L'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con

apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale di Bene mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Art. 17 – Contratti a distanza – diritto di recesso

Il Contraente/Assicurato, a norma dell'articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo.

Per esercitare tale diritto, il Contraente/Assicurato deve rivestire la qualifica di "Consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni.

Per recedere occorre inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo di Bene, od anche mediante P.E.C. (all'indirizzo Beneassicurazioni@legalmail.it), con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri.

A seguito del recesso il Contraente/Assicurato ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta che, per legge, resta a suo carico.

Ai sensi dell'art. 67 terdecies comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque a Bene la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto.

Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte di Bene della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, Bene si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente/Assicurato.

Art. 18 – Variazione del Mutuo o del Mutuatario

In caso di variazione del Mutuo o del Mutuatario il Contraente deve dare comunicazione alla società che provvederà a prendere atto della variazione mediante emissione di regolare appendice sottoscritta tra le parti nella quale vengono trasferiti al nuovo soggetto i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. Se il Mutuatario entrante si rifiuta di sottoscrivere l'appendice e comunica alla Società di non voler subentrare al contratto di assicurazione il contratto si considererà annullato dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Società della suddetta comunicazione di rifiuto. In tal caso la Società provvederà ad emettere regolare appendice di rimborso del premio pagato e non goduto relativo alle annualità rimanenti, al netto delle imposte governative.

Art. 19 – Estinzione anticipata del Mutuo

Nel caso in cui il contraente/Assicurato estingue il mutuo in anticipo rispetto al naturale piano di ammortamento ha facoltà di:

- Mantenere attiva la garanzia totalmente a proprio favore per la durata originariamente stabilita:

- Richiedere il rimborso del premio unico anticipato, al netto delle imposte, relativo al periodo intercorrente dalla data di estinzione del mutuo alla data di scadenza della Polizza

CAPITOLO 1 – INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI DIRETTI

BENI ASSICURABILI

Il Contraente/Assicurato può assicurare il seguente bene:

- **FABBRICATO**

COME ASSICURIAMO

I beni e le garanzie indicate in polizza sono assicurati sulla base delle seguenti forme di Assicurazione:

- **FABBRICATO: forma Valore Intero**

COSA ASSICURIAMO

Art 1.1 – Garanzia Base

Bene indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti di copertura indicati in Polizza, i danni materiali e diretti ai beni, causati da:

- a) incendio; azione del fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- b) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, e corpi celesti; onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- c) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su acque pubbliche;
- d) rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura improvvisa ed accidentale dei congegni di comando e di controllo;
- e) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;

Sono altresì indennizzabili:

- f) i guasti causati ai beni assicurati dalla pubblica autorità o dall'Assicurato allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- g) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti dal presente articolo, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 (venti) metri da esse.

La Società garantisce, inoltre, un indennizzo in seguito ad eventi indennizzabili a termini di polizza per:

- h) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro.

Le garanzie sono operanti anche in caso di colpa grave dell'assicurato, del contraente e dei suoi familiari.

ESTENSIONI DI GARANZIA

Non sono previste estensioni di garanzia

COSA NON ASSICURIAMO

Art. 1.2 – Esclusioni

- 1) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e/o dei loro familiari conviventi;**
- 2) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge. In caso di occupazione non militare che si protragga oltre 5 giorni consecutivi Bene risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;**
- 3) causati da terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;**
- 4) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;**
- 5) indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati;**
- 6) di e da furto, anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, saccheggio, guasti cagionati dai ladri a impianti e/o suppellettili fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto, salvo gli atti vandalici commessi dall'autore dei predetti eventi; da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, mancanza o perdita di qualsiasi tipo delle cose assicurate;**
- 7) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco; da danneggiamenti accidentali, fatta eccezione che per i cristalli, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto o un mancato/cattivo funzionamento del bene stesso;**
- 8) dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione; da manomissione o uso improprio dei beni; da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, nonché i danni di natura estetica e da imbrattamento conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti, sabotaggio, terrorismo, atti vandalici e dolosi di terzi;**
- 9) da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di energia elettrica;**

10) di fenomeno elettrico;

11) causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri;

12) da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all'Assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o il fornitore;

13) causati da atti dolosi e dolosi, di terrorismo, sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse;

14) da eventi atmosferici e naturali in genere;

15) da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; da polvere e da smog;

16) ad alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

17) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici; danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber;

18) danni subiti da lastre in fibrocemento, cemento-amianto;

19) danni derivanti da crollo e collasso strutturale:

- a fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, collaudo, fabbricati sottoposti ad interventi di ampliamento, fabbricati caratterizzati da operazioni di sottomurazione/sopraelevazione/ demolizione in corso d'opera;
- conseguenti a errori di progettazione o costruzione;
- verificatisi in occasione/conseguenza degli eventi esclusi all'art. 1.2 punto 3

LIMITI DI COPERTURA

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO	SCOPERTO SUL DANNO	LIMITE DI INDENNIZZO
	QUALSIASI GARANZIA NON ESPLICITAMENTE CITATA	Franchigia frontale	==	Somma assicurata
	SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO	Franchigia frontale	==	10% dell'importo indennizzabile con il massimo di 100.000 euro
In nessun caso Bene sarà tenuta a pagare somma superiore a quella risultante in polizza				

CAPITOLO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE

CHI ASSICURIAMO

Per la garanzia "Proprietà del Fabbricato" risultano assicurati i seguenti soggetti:

- **IL PROPRIETARIO DELL'ABITAZIONE INDICATA IN POLIZZA**

COME ASSICURIAMO E DOVE

I soggetti e le garanzie indicate in polizza sono assicurati sulla base delle seguenti Forme di Assicurazione:

- **Nei limiti dei massimali indicati in polizza validi per sinistro e per annualità assicurativa**

COSA ASSICURIAMO

Art 2.1 – Responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato

Bene si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente alla sola proprietà dell'abitazione indicata in Polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze dell'abitazione, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcune fattispecie di responsabilità civile assicurate con il presente Contratto:

- 1) Danni materiali e diretti a terzi derivanti da incendio**, implosione, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato.
- 2) Parti comuni:** qualora l'abitazione faccia parte di un condominio, l'Assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, **escluso ogni maggiore costo, rimborso, spesa o qualunque importo di denaro comunque denominato eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;**
- 3) Danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura;
- 4) Danni da inquinamento** dell'aria, dell'acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e conduttore, purchè denunciati entro e non oltre la scadenza di Polizza;
- 5) Responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua** o rigurgito di fogne di pertinenza del fabbricato a seguito di rottura accidentale delle relative tubazioni o

condutture. **Sono sempre esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;**

- 6) Committenza lavori:** responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dell'abitazione assicurata. In caso di lavori edili soggetti all'applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, **la garanzia opera purchè l'Assicurato abbia adempiuto a tutti gli obblighi in esso previsti e con l'esclusione dei lavori di cui all'articolo 90 comma 3 della predetta legge.**

ESTENSIONI DI GARANZIA

Non sono previste estensioni di garanzia

COSA NON ASSICURIAMO

Art. 2.2 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o no, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all'esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge.**
- 2) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti;**
- 3) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- 4) da detenzione o da impiego di esplosivi;**
- 5) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;**
- 6) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;**
- 7) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quelli previsti dall'Art.2.1 punto 4;**
- 8) a cose e animali che l'Assicurato detenga a qualunque titolo;**
- 9) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;**

10) da furto;

11) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivanti e/o contenenti;

12) derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;

13) derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato;

14) danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da Evento Cyber.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.3 – Persone non considerate terze

Ai fini della garanzia "Responsabilità Civile" non sono considerati terzi:

- il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l'Assicurato in modo continuativo e i figli minorenni che non convivono con lui;
- se il Contraente/Assicurato non è una persona fisica, le Società e le persone giuridiche nelle quali il Contraente/Assicurato o le persone di cui al primo punto rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;
- le Società che rispetto all'Contraente/Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, e gli amministratori delle stesse.

ARTICOLO	DENOMINAZIONE	FRANCHIGIA/MINIMO DI SCOPERTO	SCOPERTO SUL DANNO	LIMITE DI INDENNIZZO
	QUALSIASI GARANZIA NON ESPLICITAMENTE CITATA	Franchigia frontale	==	Massimale assicurato
Art. 2.1 punto 1	Danni materiali e diretti a terzi derivanti da incendio	Franchigia frontale	==	30% del massimale con il massimo di 500.000 euro
Art. 2.1 punto 3	Danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività	Franchigia frontale	==	5% del massimale con il massimo di 100.000 euro
Art. 2.1 punto 4	Danni da inquinamento	Franchigia frontale	==	5% del massimale con il massimo di 100.000 euro

In nessun caso Bene sarà tenuta a risarcire somme superiori ai Massimali indicati in Polizza che rappresentano per Bene la massima obbligazione cui deve ritenersi contrattualmente esposta per capitali interessi e spese. Gli eventuali limiti di Indennizzo presenti in Polizza non devono intendersi in aggiunta al Massimale ma facenti parte del Massimale stesso. Se l'Assicurazione è prestata per una pluralità di assicurati il Massimale indicato in Polizza deve intendersi ad ogni effetto di Legge e di Contratto – unico- anche in caso di fattispecie che implichi la corresponsabilità di più Assicurati

CAPITOLO 3 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 3.1 – Denuncia del sinistro

In caso di Sinistro per le garanzie del **capitolo 1) Incendio**:

Il Contraente/Assicurato deve denunciare il Sinistro a Bene entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) sporgere denuncia (relativamente ai danni da Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando le circostanze dell'evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa a Bene;
- b) mettere a disposizione di Bene e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti.

Sono a carico di Bene le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In caso di Sinistro per le garanzie del **capitolo 2) Responsabilità Civile**:

Il Contraente/Assicurato deve denunciare il Sinistro a Bene entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.

L'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se Bene lo richiede, deve adoperarsi per una composizione amichevole e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento scritto e/o orale della propria responsabilità

Art. 3.2 – Obblighi dell'Assicurato e/o del contraente

In caso di Sinistro per le garanzie del **capitolo 1) Incendio** l'Assicurato deve:

- mettere a disposizione di Bene e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti.

Sono a carico di Bene le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile

In caso di Sinistro per le garanzie del **capitolo 2) Responsabilità Civile** l'Assicurato deve:

- far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se Bene lo richiede, deve adoperarsi per una composizione amichevole e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento scritto e/o orale della propria responsabilità

IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 1) INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI

Art. 3.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Bene, o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente/Assicurato o con una persona da lui designata per iscritto previa allegazione di copia di un proprio documento di identità in corso di validità;
Oppure a richiesta di una delle parti
- b) fra due periti nominati uno da Bene e uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno, se necessario, intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se Bene o il Contraente/Assicurato non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo in cui è avvenuto il Sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà

Art. 3.4 – Determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri, ferme tutte le condizioni previste nella Polizza:

- **Fabbricato (valore a nuovo)**

Per il Fabbricato è indennizzata:

- a) In caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare a nuovo le parti danneggiate;
- b) In caso di danno totale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ricostruire a nuovo il Fabbricato distrutto.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al ripristino e/o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altra località entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. Fino a che ciò non avviene, Bene limita l'indennizzo al valore del Fabbricato al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di manutenzione, alle caratteristiche di costruzione, all'ubicazione. La liquidazione della differenza tra i due criteri di indennizzo verrà liquidata a presentazione di fatture o in base agli stati di esecuzione dei lavori.

In alternativa al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato danneggiato, l'Assicurato può decidere di acquistare un nuovo Fabbricato, fermo restando il valore dell'indennizzo determinato come sopra.

L'indennizzo non potrà comunque superare il triplo del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro.

Art.3.5 – Anticipo indennizzo

Trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro, l'Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'Indennizzo presumibile, **a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all'Indennizzo o sulla sua quantificazione e che l'ammontare del danno presumibile superi l'importo di 30.000 euro.**

Art.3.6 – Buona fede

L'omessa comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo. Bene, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente/Assicurato la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art.3.7 – Rinuncia alla rivalsa

Bene rinuncia, **salvo nel caso di dolo**, al diritto di rivalersi nei confronti:

- delle persone ospitate dal Contraente/Assicurato;
- del Contraente/Assicurato e delle persone di cui Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge, compresi i Dipendenti;
- del coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine convivente.
- dei familiari dell'Contraente/Assicurato annoverati dall'art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo;
- dei parenti e/o affini che occupino appartamenti contigui, soprastanti o sottostanti l'abitazione Assicurata;
- degli inquilini con regolare contratto di affitto o con diritto di uso o usufrutto gratuito, nonché verso i proprietari dell'abitazione
- delle imprese commerciali o artigianali dell'Contraente/Assicurato o delle Società delle cui obbligazioni questi debba rispondere con il proprio patrimonio personale e che siano ubicate nell'immobile contenente l'abitazione assicurata;

A condizione che anche l'Contraente/Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile

Art.3.8 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'Indennizzo.

Art.3.9 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Bene provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30(trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, L'Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o

colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l'Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all'Indennizzo.

Art.3.10 – Servizio di emergenza

Premesso che:

- la rilevazione, la determinazione, l'entità e le cause all'origine del Sinistro rimangono di esclusiva competenza del Perito nominato da Bene in base alle condizioni di Polizza.
- Esiste una convenzione tra "Bene" e la Società "Benpower", in seguito chiamata "Benpower", specializzata nella limitazione ed eliminazione del danno materiale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, attività di risanamento, salvataggio, ripristino e bonifica dei beni danneggiati.

in caso di Sinistro al Fabbricato e/o al Contenuto, l'Assicurato ha facoltà di richiedere direttamente l'intervento di "Benpower", che si impegna a prendere contatto con l'Assicurato entro 4 (quattro) ore dal ricevimento della chiamata e a intervenire entro 12 (dodici) ore dal ricevimento della chiamata, al fine di svolgere le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:

- a) Incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumo, gas e vapori
- b) Fuoriuscita di acqua condotta con conseguenti bagnamenti
- c) Eventi naturali
- d) Atti vandalici e dolosi
- e) Deterioramento di merci in refrigerazione
- f) Terremoto
- g) Inondazione, alluvione
- h) Allagamento

"Benpower" non interverrà:

1. In occasione di Sinistri di Responsabilità Civile con danni a persone o cose
2. Per le spese relative a interventi relativi a Sinistri non indennizzabili a termini di Polizza. Dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra "Benpower" e l'Assicurato, con costi a carico di quest'ultimo.

Benpower si impegna ad effettuare gli interventi di propria competenza senza alterare lo stato dei luoghi o, in ogni caso, preservando gli elementi e le tracce utili per verificare, da parte di Bene, le effettive cause del Sinistro.

In caso di Sinistro l'Assicurato, fermi gli obblighi a lui derivanti in base alle condizioni contrattuali in merito alle modalità di denuncia di Sinistro, può contattare direttamente "Benpower" al numero verde 800-328960 in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) inclusi i festivi. Benpower si impegna a dare immediatamente comunicazione a Bene della richiesta di intervento ricevuta e si relazionerà con l'intermediario al quale è affidata la gestione del Contratto per concordare un sopralluogo unitamente al perito di Bene incaricato per il Sinistro. In occasione di detto sopralluogo ed unicamente con l'accordo del perito verranno definiti eventuali ulteriori interventi di bonifica e ripristino dei beni colpiti.

L'intervento di Benpower, se non direttamente richiesto dall'Assicurato, potrà essere richiesto anche dall'Intermediario che riceve la denuncia dall'Assicurato o dal Perito qualora lo ritenga utile ed efficace.

Bene ha facoltà di recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione al Contraente/Assicurato con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

IN CASO DI SINISTRO DEL CAPITOLO 2) RESPONSABILITÀ CIVILE

Art.3.11 – Gestione delle controversie sul danno

BENE assume la gestione delle controversie, al di fuori o in seno a processi civili o penali, in nome dell'Assicurato fino alla tacitazione del danneggiato. Se occorre la nomina di legali o tecnici esercita tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Inoltre, Bene garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale, fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Sono a carico di Bene le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un quarto del Massimale previsto per il danno a cui la pretesa risarcitoria azionata fa riferimento. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra Bene e l'Assicurato in termini proporzionali.

BENE non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per difensori, consulenti legali o consulenti tecnici che non siano designati da essa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI

(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)

INDICE

PREMESSA – PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI

PREMESSA – PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA

Gentile Cliente,

per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere e utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito www.bene.it "Sito") oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo "GDPR"), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:

- Calcolo dei preventivi
- Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
- Assistenza clienti

1. CHI SIAMO

Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: **Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit** (di seguito "Titolare" o "Società"), con sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano, Italia. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito "Gruppo") con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a

Bene Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti, via e-mail all'indirizzo: clienti@bene.it oppure telefonicamente al numero **+39 02 8148 0070**.

2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.

La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:

- a soggetti che appartengono alla c.d. "catena assicurativa", quali assicuratori, co-assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
- a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
- a Banche e/o Istituti di pagamento;
- a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.

È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell'informativa.

3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE

La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall'Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Diritti	Cosa significa?
1. Diritto all'informazione	È il diritto dell'utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.
2. Diritto di accesso	È il diritto dell'utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l'utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati.
3. Diritto di rettifica	È il diritto dell'utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza.
4. Diritto di cancellazione o Diritto all'oblio	È il diritto dell'utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni.
5. Diritto di limitare il trattamento dei dati	È il diritto dell'utente di 'bloccare' o inibire l'utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro.
6. Diritto alla portabilità dei dati	È il diritto dell'utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell'azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l'usabilità.
7. Diritto di obiezione al trattamento	È il diritto dell'utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società.
8. Facoltà di avanzare reclami	È il diritto dell'utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati.
9. Diritto di revoca del consenso	È il diritto dell'utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L'esercizio di tale diritto non comporta l'illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell'utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può

	consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing.
--	--

Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a clienti@bene.it, contattare il servizio clienti al numero **+39 02 8148 0070** oppure scrivere all'indirizzo e-mail di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: dpo@bene.it.

4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?

Che cosa sono i dati personali?

I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l'utente come persona fisica. Per "direttamente" si intende, per esempio il nome, il cognome e l'indirizzo; per "indirettamente" si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.

4.1 Calcolo dei preventivi

Dati raccolti per l'invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.2 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori

Dati raccolti per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.3 Assistenza Clienti

Gestione dei sinistri. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, i dati saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea in base alle standard contract clauses contrattualizzate con i Responsabili del Trattamento. In ogni caso, pertanto, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell'esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Finalità e base giuridica del trattamento	Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell'interessato). Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse)
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta.
Conferimento	Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami.

5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare).

In alcuni casi, in fase di calcolo di preventivi o stipula di polizze, potrebbe esserci il supporto del Servizio Clienti operativo in Albania. Tale trattamento avviene comunque all'interno dell'organizzazione del Gruppo Assicurativo Bene e non costituisce trasferimento dei dati extra UE ai sensi degli artt. 44 del GDPR.

I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE

Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può perseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell'utente non prevalgono sui legittimi interessi dell'azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell'utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno

che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l'esecuzione del contratto con l'utente o sulla base del consenso ricevuto dall'utente stesso).

7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ

La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.

Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l'utente e lo informerà.

8. MODIFICHE

La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito www.bene.it per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.

9. DEFINIZIONI

- 1) **«dato personale»**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 2) **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- 4) **«responsabile del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 5) **«destinatario»**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità

pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

6) «**terzo**»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;

7) «**consenso dell'interessato**»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

8) «**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art 1588 – Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art 1589 – Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art 1611 – Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art.1862 – Norme applicabili

L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita. L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione.

Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente/Assicurato deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. ((L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata)). ((189))

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, ((...)) dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta

al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 1965 – Nozione

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Art.2043 – Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2359 – Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate ((in mercati regolamentati)).



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Sede legale e direzione generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964
Capitale sociale 25.199.000 euro i.v.

www.bene.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016

Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180